

## DECISIONE (PESC) 2020/732 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 2020

## a sostegno del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.
- (2) L'Unione sta realizzando attivamente la strategia dell'UE e sta attuando le misure elencate nel capitolo III, in particolare le misure connesse con il rafforzamento, l'attuazione e l'universalizzazione della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC).
- (3) Il meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche (*Secretary General's Mechanism* — «SGM») fa riferimento al potere conferito al segretario generale delle Nazioni Unite dall'Assemblea generale con la risoluzione A/RES/42/37 C. Nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 620 (1988) è stato riaffermato tale potere di effettuare indagini in risposta a segnalazioni che possono essere portate all'attenzione del segretario generale delle Nazioni Unite da qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite, al fine di accertare i fatti relativi al presunto uso di siffatte armi.
- (4) Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/184/PESC <sup>(1)</sup> a sostegno della BTWC nell'ambito della strategia dell'UE.
- (5) Il 20 marzo 2006 il Consiglio ha adottato il piano d'azione dell'UE sulle armi biologiche e tossiniche <sup>(2)</sup>, a integrazione dell'azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC. Il piano d'azione prevede un uso efficiente delle misure miranti a rafforzare la fiducia (*Confidence Building Measures* — CBM) e dell'SGM.
- (6) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/858/PESC <sup>(3)</sup> a sostegno della BTWC nell'ambito della strategia dell'UE.
- (7) Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC <sup>(4)</sup> relativa alla posizione dell'Unione per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della BTWC, comprendente il sostegno all'SGM.
- (8) Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/421/PESC <sup>(5)</sup> a sostegno della BTWC nell'ambito della strategia dell'UE.

<sup>(1)</sup> Azione comune 2006/184/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2006, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51).

<sup>(2)</sup> Piano di azione dell'UE sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell'azione comune dell'UE a sostegno della BTWC (GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Azione comune 2008/858/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29).

<sup>(4)</sup> Decisione 2011/429/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla posizione dell'Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 42).

<sup>(5)</sup> Decisione 2012/421/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 61).

